

**Misure di sostegno alla  
popolazione abruzzese  
colpita dal sisma,  
dopo il 30 giugno 2010**

Giugno 2010

## Premesse e Obiettivi

- Nell'imminenza del terremoto che ha colpito il territorio della Provincia dell'Aquila e alcuni comuni limitrofi, in data 6 aprile 2009, la Commissione regionale ABI si è prontamente attivata in favore delle popolazioni colpite, stabilendo autonomamente la sospensione dei rimborsi dei finanziamenti in essere a tale data.
- Il D.L. 39/2009, poi convertito con Legge n. 77/2009, ha sancito la sospensione dei predetti finanziamenti fino al 31 luglio 2009.
- Successivamente, in data 6 agosto 2009, con l'Ordinanza n. 3799 del Presidente del Consiglio dei Ministri, tale termine è stato prorogato al 31 dicembre 2009.
- In data 16 dicembre 2009, il Comitato Esecutivo dell'ABI ha approvato un'iniziativa, ad adesione volontaria da parte delle banche, per prorogare ulteriormente tale termine al 30 giugno 2010.
- Pertanto, data l'imminente scadenza di tale proroga e l'attuale difficile situazione della clientela sul territorio abruzzese, si ritiene di dover intervenire a supporto di famiglie e imprese che presentano ancora oggettive difficoltà economiche, prevedendo di adattare le iniziative avviate dall'industria bancaria in ambito nazionale alle esigenze specifiche della popolazione colpita dal sisma.
- Le misure in questione sono l'Accordo per la sospensione del pagamento delle rate dei mutui nell'ambito del "Piano famiglie" (di seguito "Sospensione mutui") ([http://www.abi.it/jhtml/home/conoscereBanche/rapportiBancaCliente/Piano\\_Famiglie/SospMutuo/SospMutuo.jhtml](http://www.abi.it/jhtml/home/conoscereBanche/rapportiBancaCliente/Piano_Famiglie/SospMutuo/SospMutuo.jhtml)) e l'Avviso Comune per la sospensione dei debiti delle piccole e medie imprese verso il settore creditizio (di seguito "Avviso") (<http://www.abi.it/jhtml/home/prodottiServizi/crediti/AvvisoComunePmi/AvvisoComunePmi.jhtml>).
- Nell'adattare tali misure alle popolazioni colpite dal sisma, si intende altresì uscire dalla logica dell'automatismo, in base alla quale le facilitazioni ivi previste si applicavano *ex lege* ai finanziamenti in essere, salvo diversa richiesta del cliente, per tornare verso una situazione di mercato, nella quale tali misure diventano usufruibili da famiglie e imprese, dietro specifica richiesta e a patto che si rispettino determinati requisiti.

## Misure in favore delle famiglie

Per le "famiglie", valgono le previsioni della "Sospensione mutui", il cui Accordo è stato siglato il 18 dicembre 2009.

Di seguito si riporta il Documento tecnico di sospensione modificato per l'adattamento della misura alle specificità della situazione abruzzese post-sisma.

### Sospensione delle rate del mutuo per l'abitazione principale

#### 1. Ambito di applicazione dell'intervento

- Mutui, anche in fase di preammortamento, garantiti da ipoteca su immobili residenziali destinati all'acquisto, costruzione, o ristrutturazione di abitazione principale a prescindere dalla tipologia di tasso di interesse contrattuale (fisso, variabile o misto), erogati a persone fisiche residenti in uno dei comuni colpiti dal sisma individuati nelle Ordinanze di sospensione del Commissario Delegato del 16 aprile 2009 e del 17 luglio 2009 e aventi reddito imponibile non superiore a 40 mila euro annui<sup>1</sup>, per un importo non superiore a 150 mila euro.
- Sono inclusi i mutui: cartolarizzati ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130; ceduti a garanzia dell'emissione delle obbligazioni bancarie garantite ai sensi dell'art. 7 bis della legge 30 aprile 1999, n. 130; rinegoziati, anche nell'ambito dell'Accordo tra ABI ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 19 giugno 2008 ai sensi del D.L. n. 93/2008, ovvero oggetto di operazioni di portabilità ai sensi del D.L. n.7/2007 (in tale caso vale la destinazione originaria del mutuo); accollati anche a seguito di frazionamento. Sono inclusi anche i mutui sospesi ai sensi del D.L. n. 39/2009 e dalla successiva ordinanza n.3799 del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 agosto 2009 e che hanno beneficiato della proroga dei termini della ripresa dei pagamenti stabilita dal Comitato Esecutivo dell'ABI nella seduta del 16 dicembre 2009.
- Sono esclusi i mutui: (i) con ritardo nei pagamenti superiore a 180 giorni<sup>2</sup> consecutivi al momento della presentazione della domanda da parte del mutuatario ovvero per i quali sia intervenuta la decadenza dal beneficio del termine o la risoluzione del contratto stesso, anche tramite notifica dell'atto di precetto o sia stata avviata da terzi una procedura esecutiva sull'immobile ipotecato; (ii) con ritardo nei pagamenti inferiore a 180 giorni qualora tale ritardo si sia verificato antecedentemente al verificarsi degli eventi che consentono di far scattare la sospensione dell'ammortamento ai sensi della presente iniziativa (vedi infra); (iii) di durata contrattuale

<sup>1</sup> L'imponibile di 40 mila euro annui è inteso per singolo mutuatario.

<sup>2</sup> Il computo dei 180 giorni deve essere effettuato al netto dei periodi di sospensione precedentemente usufruiti in virtù del D.L. 39/2009 e dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio n.3799 del 6.8.2009 e/o della proroga dei termini della ripresa dei pagamenti stabilita dal Comitato Esecutivo ABI nella seduta del 16 dicembre 2009 ovvero ancora accordata dalla banca su specifica richiesta del cliente.

originaria inferiore a 5 anni; (iv) che fruiscono di agevolazioni pubbliche (contributi in conto interessi/capitale e provvista agevolata); (v) a tasso variabile, rata fissa, durata variabile; (vi) per i quali sia stata stipulata un'assicurazione a copertura del rischio che si verifichino gli eventi di cui al paragrafo 4 purché tale assicurazione copra almeno gli importi delle rate oggetto della sospensione e sia efficace nel periodo di sospensione stesso.

## 2. Caratteristiche dell'intervento

- Sospensione previa richiesta del cliente, per almeno 6 mesi e per una sola volta, del pagamento delle rate dei mutui, al verificarsi di specifici eventi (vedi infra), salvo il caso in cui la banca aderisca offrendo la sola sospensione della quota capitale. Nel periodo di sospensione sono ricomprese anche le eventuali rate scadute e non pagate.
- La sospensione è operativa entro 45 giorni lavorativi dall'accoglimento della richiesta del cliente; in presenza di rate scadute e non pagate, la sospensione opera a partire dalla prima di queste (resta fermo il periodo di sospensione pari ad almeno 6 mesi).
- Non sono ricomprese nella sospensione eventuali rate scadute e pagate dal momento del verificarsi dell'evento al momento dell'attivazione della sospensione.
- Nel periodo di sospensione maturano gli interessi contrattuali pattuiti che possono essere rimborsati dal cliente secondo le seguenti modalità:
  - (i) sospensione della sola quota capitale. La quota interessi viene rimborsata alle scadenze originarie;
  - (ii) sospensione dell'ammortamento per quota interessi e quota capitale e applicazione del tasso contrattuale al debito residuo. In tal caso gli interessi maturati nel periodo di sospensione vengono rimborsati (senza applicazione di ulteriori interessi), a partire dal pagamento della prima rata successiva alla ripresa dell'ammortamento, con pagamenti periodici (aggiuntivi rispetto alle rate in scadenza e con pari periodicità) per una durata che sarà definita dalla banca sulla base degli elementi forniti dal mutuatario.
- Ripresa del processo di ammortamento al termine del periodo di sospensione e corrispondente allungamento del piano di rimborso per una durata pari al periodo di sospensione.
- Il cliente può in qualsiasi momento richiedere il riavvio dell'ammortamento. In tal caso non può più richiedere la sospensione dell'ammortamento.
- La sospensione non determina l'applicazione di interessi di mora per il periodo di sospensione; è fatto salvo il caso si scelga la sospensione della sola quota capitale e non adempia al pagamento della quota interessi.
- La sospensione non comporta l'applicazione di alcuna commissione o spesa di istruttoria e avviene senza richiesta di garanzie aggiuntive.
- Durante il periodo di sospensione restano ferme e valide le clausole di risoluzione previste nel contratto di mutuo.

### **3. Presentazione della richiesta di sospensione**

- La richiesta va sottoscritta da tutti i cointestatari del mutuo di cui al paragrafo 1 ovvero dagli eredi, esclusi eredi minori, interdetti o inabilitati per i quali interviene il tutore.

### **4. Eventi che determinano l'avvio della sospensione e che si verificano con riferimento almeno ad uno dei cointestatari**

- Cessazione del rapporto di lavoro subordinato, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia/anzianità, di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del lavoratore non per giusta causa.
- Cessazione dei rapporti di lavoro di cui all'art. 409, n. 3, c.p.c., (rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato) ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di recesso datoriale per giusta causa, di recesso del lavoratore non per giusta causa.
- Morte o insorgenza di condizioni di non autosufficienza.
- Sospensione dal lavoro o riduzione dell'orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni, anche in attesa dell'emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito (CIG; CIGS; altre misure di sostegno del reddito, c.d. ammortizzatori sociali in deroga; contratti di solidarietà).

### **5. Arco temporale entro il quale si devono verificare gli eventi che determinano l'avvio della sospensione**

- Dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2010.

### **6. Soggetti aderenti**

- Le banche, le Società Veicolo (SPV) delle operazioni di cartolarizzazione di cui alla legge n. 130/1999 ovvero le banche per conto di quest'ultime.

### **7. Modalità di adesione delle banche all'iniziativa**

- Le banche e gli SPV che intendono aderire alle "Misure di sostegno alla popolazione abruzzese colpita dal sisma, dopo il 30 giugno 2010", inviano all'ABI (Segreteria Generale e contestualmente all'indirizzo email [cr@abi.it](mailto:cr@abi.it)) l'apposito modulo di adesione (che si riporta in allegato 1).
- Nel modulo di adesione le banche indicano: (i) se hanno aderito alla "Sospensione mutui" e all'"Avviso"; (ii) le modalità per il rimborso degli interessi maturati nel periodo di sospensione di cui al paragrafo 2; (iii) eventuali proposte migliorative rispetto a quanto previsto dal presente

documento; iv) se aderiscono anche per conto delle SPV di cui al paragrafo 7.

## **8. Modalità di richiesta di sospensione da parte del cliente**

- Compilazione dell'apposito modulo (il cui fac simile è riportato in allegato 2) da parte del cliente.
- Presentazione del modulo alla banca (presso la filiale ovvero ufficio/sede di rappresentanza della banca). Il modulo viene presentato alla banca *originator/servicer* in caso di mutui cartolarizzati.
- Documenti allegati alla richiesta:
  - (i) per gli eventi di cui al paragrafo 4 primo e secondo bullet (perdita del lavoro subordinato e cessazione dei rapporti di lavoro di cui all'art. 409, n. 3, c.p.c), documentazione comprovante la cessazione del rapporto di lavoro e le cause della stessa (ad es.: lettera di licenziamento; lettera di dimissioni; contratto di lavoro dal quale si evinca l'intervenuta scadenza del termine), nonché copia della dichiarazione attestante l'attuale stato di disoccupazione, resa dall'interessato al Centro per l'impiego ai sensi dell'art. 2 D.Lgs. 21 aprile 2000, n. 181;
  - (ii) per l'evento morte il certificato di morte;
  - (iii) per l'evento di non autosufficienza il certificato rilasciato dall'apposita commissione istituita presso la ASL competente per territorio che qualifica il mutuatario quale portatore di handicap grave (art. 3 comma 3 legge 5 febbraio 1992, n. 104) ovvero invalido civile (dall'80% al 100%);
  - (iv) per gli eventi di cui al paragrafo 4 ultimo bullet idonea documentazione dalla quale risulti la sospensione dal lavoro o la riduzione dell'orario di lavoro dell'interessato (ad es.: certificazione del datore di lavoro; richiesta del datore di lavoro di ammissione al trattamento di sostegno del reddito; provvedimento amministrativo di autorizzazione al trattamento di sostegno del reddito);
  - (iv) sottoscrizione dell'eventuale terzo garante a titolo personale di una dichiarazione di mantenimento della garanzia pure in presenza della sospensione; ovvero la sottoscrizione da parte di eventuali terzi soggetti datori di ipoteca o pegno di una dichiarazione relativa al consenso a mantenere la garanzia oltre il periodo originariamente pattuito;
  - (v) documentazione comprovante l'ultimo reddito imponibile delle persone intestatarie del mutuo.

## **9. Ulteriori impegni delle banche aderenti**

- Messa a disposizione presso le proprie filiali/sedi operative e sul sito internet del modulo di richiesta di sospensione.
- Informazione alla clientela tramite (i) comunicazione periodica della possibilità di sospensione ovvero (ii) avviso al pubblico presso filiale e (iii) pubblicazione nel proprio sito internet.
- Informativa al cliente al momento della richiesta di sospensione sulle caratteristiche dell'intervento.

- Comunicazione al cliente, in caso di diniego ad accedere al beneficio della sospensione causa non sussistenza dei requisiti previsti dal presente documento, delle relative motivazioni entro il termine di 15 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda corredata dalla documentazione completa a norma del precedente punto 9, restando inteso che in assenza di comunicazione nei termini anzidetti la domanda si intenderà accolta. Nel caso di mutui cartolarizzati, laddove il diniego sia dovuto al fatto che la banca non ha aderito al "Piano" per conto della SPV, la banca medesima provvederà ad indicare al cliente se la SPV di riferimento abbia aderito o meno all'iniziativa di "Sospensione delle rate di mutuo".

## Misure in favore delle imprese

Per le "imprese" valgono le previsioni dell'"Avviso", siglato il 3 agosto 2009, e la successiva integrazione (di seguito "Addendum") siglata il 23 dicembre 2009.

Di seguito si riporta il testo dell'"Avviso" modificato per l'adeguamento della misura alle specificità della situazione abruzzese post-sisma.

## Sospensione dei debiti delle imprese

### 1. Operazioni oggetto dell'Avviso

Sono incluse le seguenti operazioni:

- Operazioni di sospensione per 12 mesi del pagamento della quota capitale delle rate di mutuo;
  - Operazioni di sospensione per 12 mesi ovvero per 6 mesi del pagamento della quota capitale implicita nei canoni di operazioni di leasing rispettivamente "immobiliare" ovvero "mobiliare";
  - Operazioni di allungamento a 270 giorni delle scadenze del credito a breve termine per sostenere le esigenze di cassa, con riferimento alle operazioni di anticipazione su crediti certi e esigibili.
- L'intervento ha natura straordinaria ed è limitato nel tempo.
  - Non sono previsti automatismi nella realizzazione delle operazioni descritte. Tuttavia, nel caso in cui l'impresa possieda specifici requisiti di seguito indicati, e la banca o l'intermediario finanziario vigilato (d'ora in poi, la banca) abbia esplicitamente aderito al presente Avviso, sono individuati dei canali di accesso preferenziali.
  - L'Associazione Bancaria Italiana si impegna a promuovere presso i propri associati l'iniziativa e a fornire adeguata informazione circa le banche aderenti.

## **2. Imprese ammissibili**

- Sono ammissibili alle operazioni di cui al punto 2 tutte le imprese (ovvero le piccole e medie imprese - come definite dalla normativa comunitaria - nonché le imprese di maggiori dimensioni) con una situazione economica e finanziaria che possa provare la continuità aziendale, localizzate nei comuni interessati dagli eventi sismici che hanno colpito la regione Abruzzo a partire dal 6 aprile 2009.
- In particolare, sono ammissibili le imprese che alla data del 6 aprile 2009 avevano esclusivamente posizioni classificate dalla banca "in bonis" e che al momento della presentazione della domanda per l'attivazione di una delle operazioni di cui al punto 1 non hanno posizioni classificate come "ristrutturate" o "in sofferenza" ovvero procedure esecutive in corso.

## **3. Procedura per le operazioni di sospensione temporanea del pagamento delle rate (finanziamenti a medio-lungo termine)**

- Sono ammissibili alla richiesta di sospensione del pagamento le rate, per la parte di quota capitale, dei finanziamenti bancari a medio e lungo termine (mutui) e delle operazioni di leasing finanziario in essere alla data della firma del presente Avviso. Sono esclusi i finanziamenti e le operazioni creditizie e finanziarie con agevolazione pubblica, nella forma del contributo in conto interessi e/o in conto capitale.
- Per la sospensione, le rate devono essere in scadenza o già scadute (non pagate o pagate solo parzialmente) da non più di 180 giorni alla data di presentazione della domanda.
- Il pagamento può essere sospeso per una rata se annuale o per periodo analogo se la rata è scadenzata su frazione d'anno.
- La sospensione della quota capitale delle rate determina la traslazione del piano di ammortamento per periodo analogo. Gli interessi sul capitale sospeso sono corrisposti alle scadenze originarie.
- Le rate sospese, per la sola quota capitale, vengono ammortizzate utilizzando lo stesso tasso contrattuale e la stessa periodicità.
- Nel caso del leasing, verrà coerentemente postergato anche l'esercizio dell'opzione di riscatto.
- In presenza di garanzie che assistono le operazioni in oggetto saranno adottate, se necessarie, le opportune iniziative al fine dell'attuazione di quanto previsto dal presente Avviso.

## **4. Condizioni delle operazioni di sospensione dei debiti e di sostegno delle esigenze di cassa**

- Le operazioni di sospensione del pagamento delle rate dei finanziamenti a medio-lungo termine nonché quelle per il sostegno delle esigenze di cassa non possono comportare un aumento dei tassi praticati rispetto al contratto originario e non determinano l'applicazione di interessi di mora per il periodo di sospensione.

- Le operazioni di sospensione, inoltre, non comportano l'applicazione di commissioni e spese di istruttoria, restando fermo il rimborso delle eventuali spese vive sostenute dalle banche nei confronti di terzi connesse con l'operazione, di cui sarà fornita adeguata evidenza.
- Le operazioni di cui al punto 2 vengono effettuate senza richieste di garanzie aggiuntive.

## **5. Istruttoria delle domande di sospensione**

- La banca, nell'effettuare l'istruttoria, si attiene al principio di sana e prudente gestione, nel rispetto delle proprie procedure.
- Le imprese richiedenti l'applicazione delle operazioni di cui al punto 2, al fine di consentire la verifica della loro capacità di continuità aziendale, si impegnano a comunicare le eventuali informazioni di tipo economico, finanziario, patrimoniali o organizzative richieste dalla banca. Le banche saranno tenute a fornire una risposta di norma entro 30 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda, completa delle informazioni eventualmente richieste.
- Per le imprese che alla data della presentazione della domanda sono ancora classificate "in bonis" e che non hanno ritardati pagamenti, la richiesta si intende ammessa dalla banca che ha aderito al presente Avviso, salvo esplicito e motivato rifiuto.

\*\*\*

## **Validità della Misura**

La presente Misura entra in vigore il 1° luglio 2010.

Le domande potranno essere presentate fino al 31 gennaio 2011.

La presente Misura ha validità per le operazioni che presentano caratteristiche pari a quelle descritte o che rispondano alle condizioni migliorative per il cliente offerte dalle banche aderenti.

Le banche aderenti si impegnano a rendere operativa la Misura entro 45 giorni dall'adesione.

\*\*\*

## **Adesione da parte delle banche**

Il modulo di adesione delle banche, il modulo di domanda per le famiglie e il modulo di domanda per le imprese alle "Misure di sostegno alla popolazione abruzzese colpita dal sisma, dopo il 30 giugno 2010" sono riportati, rispettivamente, negli Allegati 1, 2 e 3.

Le banche che intendono aderire alle "Misure di sostegno alla popolazione abruzzese colpita dal sisma, dopo il 30 giugno 2010" devono compilare il

seguinte modulo e inviarlo alla Segreteria Generale dell'Associazione Bancaria Italiana, Piazza del Gesù n. 49, 00186, Roma e contestualmente al Settore Crediti all'indirizzo email [cr@abi.it](mailto:cr@abi.it).

\*\*\*

### **Monitoraggio della misura**

Le banche aderenti si impegnano ad individuare un referente della banca che provvederà a comunicare ad ABI ([cr@abi.it](mailto:cr@abi.it)), a partire al più tardi dal 30 settembre 2010, con frequenza mensile il monitoraggio dell'andamento delle sospensioni in conformità alle procedure già in essere per l'Avviso comune e per il Piano famiglie.

Tale monitoraggio può essere effettuato unitamente a quello già previsto dalle misure nazionali purché le informazioni relative alla misura post-terremoto siano distinguibili.

## Allegato 1

**MODULO DI ADESIONE ALLE MISURE DI SOSTEGNO ALLA  
POPOLAZIONE ABRUZZESE COLPITA DAL SISMA,  
DOPO IL 30 GIUGNO 2010**

All'Associazione Bancaria Italiana  
Segretariato Generale  
Piazza del Gesù n. 49  
00186 ROMA

e per conoscenza  
al Settore Crediti  
cr@abi.it

La sottoscritta Banca/il sottoscritto Intermediario,  
.....

- in proprio
- anche in nome e per conto delle banche e degli intermediari finanziari del gruppo<sup>3</sup>
- aderente all'Accordo per la sospensione del pagamento delle rate dei mutui nell'ambito del "Piano famiglie" **SI**  **NO**
- aderente all'Avviso Comune per la sospensione dei debiti delle piccole e medie imprese verso il settore creditizio **SI**  **NO**

nel condividere le finalità ed i contenuti delle "Misure di sostegno alla popolazione abruzzese colpita dal sisma, dopo il 30 giugno 2010"

**dichiara di**

- aderirvi secondo i criteri e le modalità indicate;

<sup>3</sup> Se si barra questa casella, allegare l'elenco dei soggetti in nome e per conto dei quali è comunicata l'adesione alle "Misure di sostegno alla popolazione abruzzese colpita dal sisma, dopo il 30 giugno 2010".

- indicare quale referente per il monitoraggio (solo se diverso da coloro già indicati per le rispettive misure nazionali Avviso comune e Piano famiglie):

COGNOME e NOME .....

E-MAIL .....

- prevedere le seguenti modalità di sospensione dell'ammortamento dei mutui alle famiglie<sup>4</sup>:

- sospensione rata (quota capitale ed interesse);
- sospensione solo quota capitale.

- offrire alla clientela interessata le seguenti condizioni migliorative<sup>5</sup> in merito alla sospensione dei mutui per le famiglie:

a) ambito di applicazione dell'intervento (es. ulteriori tipologie di finanziamenti oggetto della sospensione rispetto a quanto previsto dal par. 1 del documento tecnico per la sospensione dei mutui alle famiglie):

.....  
.....

b) valore del mutuo erogato (oltre € 150.000,00):

.....  
.....

c) tetto di reddito imponibile (oltre € 40.000,00):

.....  
.....

d) durata della sospensione (oltre 6 mesi):

.....  
.....

e) nel caso di sospensione dell'intera rata, tasso applicabile sul debito residuo durante il periodo di sospensione (inferiore al tasso contrattuale che regola il mutuo):

.....  
.....

f) eventi che determinano la sospensione (ulteriori rispetto a quanto previsto dal par. 4 del documento di sospensione dei mutui alle famiglie):

.....  
.....

---

<sup>4</sup> Evidenziare la modalità scelta.

<sup>5</sup> Da inserire in caso di offerta di condizioni migliori.

g) Altro:

.....  
.....

Distinti saluti

(luogo), .....  
(data), .....

.....  
(Timbro e firme autorizzate)

## Allegato 2

**MODULO DI RICHIESTA PER LA SOSPENSIONE DEI MUTUI ALLE FAMIGLIE RESIDENTI IN UNO DEI COMUNI COLPITI DAL SISMA**

Alla Banca

.....  
Filiale di.....  
Via.....  
.....Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_  
*Nome* *Cognome*

Nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

Residente in \_\_\_\_\_ Provincia di \_\_\_\_\_

Via \_\_\_\_\_ C.A.P. \_\_\_\_\_

Codice Fiscale \_\_\_\_\_

e il/la sottoscritto/a (qualora contestatario del mutuo)

\_\_\_\_\_  
*Nome**Cognome*

Nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

Residente in \_\_\_\_\_ Provincia di \_\_\_\_\_

Via \_\_\_\_\_ C.A.P. \_\_\_\_\_

Codice Fiscale \_\_\_\_\_

**CHIEDONO**

l'intervento di sospensione previsto dalle "Misure di sostegno alla popolazione abruzzese colpita dal sisma, dopo il 30 giugno 2010" per il mutuo (identificato con n. \_\_\_\_\_) erogato per un importo di euro \_\_\_\_\_ per l'acquisto dell'abitazione principale sita nel Comune di \_\_\_\_\_ provincia di \_\_\_\_\_

Via \_\_\_\_\_

n° \_\_\_\_\_ int. \_\_\_\_\_

All'uopo, consapevoli che la dichiarazione mendace, la falsità in atti e l'uso di atto falso sono puniti, come previsto dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia,

**DICHIARANO:**

- di essere residenti in uno dei comuni colpiti dal sisma;
- di essere titolari del mutuo (ovvero erede del titolare del mutuo in caso di morte dell'intestatario) di cui si chiede la sospensione;
- che il mutuo è stato erogato per l'acquisto, ristrutturazione o costruzione dell'abitazione principale;
- di essere proprietari/o dell'immobile per il quale si sta rimborsando il mutuo ipotecario alla data della richiesta;
- che l'immobile in garanzia del mutuo oggetto di intervento è utilizzato in qualità di abitazione principale;
- che il proprio ultimo reddito imponibile annuo non è stato superiore a 40 mila euro.

**AI FINI DELLA RICHIESTA IN OGGETTO RICHIEDONO LA SOSPENSIONE PER ALMENO UNO DEI SEGUENTI EVENTI RIFERIBILI AD ALMENO UNO DEGLI INTESTATARI DEL MUTUO (BARRARE LA CASELLA INTERESSATA):**

- cessazione del rapporto di lavoro subordinato, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia/anzianità, di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del lavoratore non per giusta causa;
  - cessazione dei rapporti di lavoro di cui all'art. 409, n. 3, c.p.c. (rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretano in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato), ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di recesso datoriale per giusta causa, di recesso del lavoratore non per giusta causa;
  - sospensione dal lavoro o riduzione dell'orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni, anche in attesa dell'emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito (CIG; CIGS; altre misure di sostegno del reddito, c.d. ammortizzatori sociali in deroga; contratti di solidarietà);
  - morte o sopraggiunta non autosufficienza;
  - altro (se previsto dalla propria banca)
- .....
- .....

**ALLEGANO PERTANTO LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE:**

**Documentazione attestante il reddito imponibile annuo.**

**Per l'evento perdita del lavoro subordinato e cessazione dei rapporti di lavoro di cui all'art. 409, n. 3, c.p.c.:**

- o documentazione comprovante la cessazione del rapporto di lavoro e le cause della stessa (ad es.: lettera di licenziamento; lettera di dimissioni; contratto di lavoro dal quale si evinca l'intervenuta scadenza del termine), nonché copia della dichiarazione attestante l'attuale stato di disoccupazione, resa dall'interessato al Centro per l'impiego ai sensi dell'art. 2 D.Lgs. 21 aprile 2000, n. 181;

**Per l'evento morte:**

- o certificato di morte del titolare del mutuo;

**Per l'evento sopraggiunta non autosufficienza:**

- o certificato rilasciato dall'apposita commissione istituita presso l'ASL competente per territorio che qualifica il mutuatario quale portatore di handicap grave (art. 3 comma 3 legge 5 febbraio 1992, n. 104) ovvero invalido civile (dall'80% al 100%);

**Per l'evento sospensione dal lavoro o riduzione dell'orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni, anche in attesa dell'emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito (CIG; CIGS; altre misure di sostegno del reddito, c.d. ammortizzatori sociali in deroga; contratti di solidarietà):**

- o documentazione dalla quale risulti la sospensione dal lavoro o la riduzione dell'orario di lavoro dell'interessato (ad es.: certificazione del datore di lavoro; richiesta del datore di lavoro di ammissione al trattamento di sostegno del reddito; provvedimento amministrativo di autorizzazione al trattamento di sostegno del reddito);

**Nel caso di altri eventi previsti dalla propria banca:**

.....  
 .....

Il trattamento dei dati personali forniti sarà effettuato dalla banca, in qualità di titolare del trattamento, in osservanza delle previsioni del D.lgs. n. 196/2003 (ivi compreso il profilo della sicurezza) con modalità anche informatiche ed esclusivamente per le finalità relative alla sospensione del pagamento delle rate di mutuo prevista dal Piano famiglie ABI, e comunque per il tempo strettamente necessario al raggiungimento di dette finalità. I dati personali potranno essere trasmessi a terzi, esclusivamente in forma anonima ed unicamente in termini di rilevazione aggregata. E' garantita ai sensi dell'art. 7 D.lgs. n. 196/2003 il diritto di accesso ai propri dati come, a titolo esemplificativo, il diritto di aggiornamento, integrazione, rettifica,

cancellazione, blocco o opposizione al trattamento rivolgendosi a

.....  
I sottoscritti prestano il consenso, ai sensi del D.lgs. n. 196/2003, al trattamento dei dati personali da parte della banca esclusivamente per le finalità relative alla sospensione del pagamento delle rate del mutuo previsto dal Piano famiglie ABI.

Luogo e data, .....

Firme dei richiedenti

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

## Allegato 3

**MODULO DI RICHIESTA PER LA SOSPENSIONE DEI DEBITI DELLE IMPRESE LOCALIZZATE IN UNO DEI COMUNI COLPITI DAL SISMA**

La seguente Impresa

\_\_\_\_\_ (denominazione sociale)  
 \_\_\_\_\_ (codice fiscale/partita iva) \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ (indirizzo sede) \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ (telefono) \_\_\_\_\_ (fax) \_\_\_\_\_ (e-mail) \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ nella persona di \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ (legale rappresentante)

- presa visione dell'Avviso comune del 3 agosto 2009 e della successiva integrazione del 23 dicembre 2009;
- intestataria dei finanziamenti di seguito indicati, per i quali

**CHIEDE**

di usufruire dei benefici previsti nelle "Misure di sostegno alla popolazione abruzzese colpita dal sisma, dopo il 30 giugno 2010":

- mutuo ipotecario/chirografario n° \_\_\_\_\_,  
 di originari euro \_\_\_\_\_ stipulato in data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_,  
 debito residuo di euro \_\_\_\_\_ alla data del \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_,  
 scadenza ultima \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_
- leasing (immobiliare/mobiliare) n° \_\_\_\_\_,  
 di originari euro \_\_\_\_\_ stipulato in data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_,  
 debito residuo di euro \_\_\_\_\_ alla data del \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_,  
 scadenza ultima \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_
- linea di credito per anticipazioni su crediti di euro \_\_\_\_\_  
 con scadenza \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

**DICHIARA**

- di avere sede legale e operativa in uno dei comuni colpiti dal sisma;
- di ritenere di avere adeguate prospettive economiche e di continuità aziendale, nonostante le difficoltà finanziarie temporanee dovute alle ripercussioni dell'evento sismico;
- [per i mutui e leasing] di non avere rate scadute (non pagate o pagate solo parzialmente) da non più di 180 giorni;
- [per le operazioni di anticipazione] che i crediti oggetto di anticipazione per la quale si chiede l'allungamento della scadenza sono certi ed esigibili;

- di non avere alla data odierna procedure esecutive in corso.

### PRENDE ATTO

che, in base alla tempistica prevista dal Punto 6 dell'Avviso comune, cioè di norma 30 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda:

- la richiesta si intende accolta dalla Banca/Intermediario finanziario - salvo esplicito e motivato rifiuto - secondo quanto espressamente previsto dal Punto 6 bullet 3 dell'Avviso comune, nel caso in cui l'impresa è ancora classificata "in bonis" e non presenta ritardi di pagamento al momento della presentazione della domanda;
- negli altri casi di domande ammissibili ai sensi del Punto 3, la Banca/l'Intermediario finanziario valuterà la richiesta secondo il principio di sana e prudente gestione e nel rispetto delle proprie procedure. Che tale domanda sarà presa in considerazione dalla Banca/Intermediario finanziario se la stessa ha aderito all'Avviso comune.

Allegati [*Eventuali*].

In fede.

..... , li .....

Il/I richiedente/i

.....  
.....

La Banca/l'Intermediario finanziario si riserva di verificare che l'Impresa rispetta le condizioni di ammissibilità previste dall'Avviso comune e, in particolare, che:

- alla data del 6 aprile 2009 aveva con la Banca/l'Intermediario finanziario esclusivamente posizioni "in bonis", cioè non presentava posizioni dalla stessa classificate come "scadute/sconfinanti" da oltre 180 giorni, "incaglio", "ristrutturate", "in sofferenza";
- al momento della presentazione della domanda ha solo posizioni ancora classificate "in bonis" e non ha ritardati pagamenti; [*oppure*] al momento della presentazione della domanda non ha nei confronti della Banca/dell'Intermediario finanziario posizioni debitorie classificate come "ristrutturate" o in "sofferenza".

I risultati della verifica sono comunicati tempestivamente all'impresa.

..... , li .....

La banca/L'Intermediario finanziario